

Giurisprudenza Europea e prospettive nazionali in tema di udienza “a porte chiuse” nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (e dell’errore giudiziario)

di Mario Arienti

Nota a CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 25 ottobre 2012 (ud. 18 ottobre 2012),
ORDINANZA n. 41694

LUPU *Presidente* – MACCHIA *Relatore* – RIELLO *P.G.* – N. I. *ricorrente*

Il giusto processo regolato dalla legge e destinato ad attuare la giurisdizione nazionale, non può non prevedere la pubblicità dell'udienza come regola generale del processo, ferma restando la derogabilità di un siffatto principio - di garanzia per il singolo, di trasparenza per la giurisdizione - in presenza di peculiari connotazioni dei singoli modelli procedurali che non comportino la necessità del controllo pubblico. Tali peculiarità, in particolare, non sono ravvisabili nel procedimento per la riparazione per la ingiusta detenzione e non possono, pertanto, giustificare l'assenza della possibilità di trattazione pubblica del procedimento predetto nella fase di merito, con la conseguenza che la scelta normativa in proposito risulta contrastante con la regola costituzionale del giusto processo, in quanto non coerente con l'assetto che quel principio è chiamato a realizzare come diritto alla persona e connotato della giurisdizione.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma terzo, in relazione all'art. 646, comma primo, c.p.p., per violazione degli artt. 117, comma primo, e 111, comma primo, Costituzione, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il provvedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte di Appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

Il commento

Nel corso dell’anno 2012 il procedimento concernente la riparazione economica per l’errore giudiziario e per l’ingiusta detenzione è stato oggetto di analisi, ancor prima dell’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in commento¹, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo², proprio con ri-

¹ Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., in *D&G - Diritto e Giustizia*, 26 ottobre 2012, con nota di F. SICCARDI.

guardo alla disciplina dell'istituto nell'ordinamento italiano. Entrambi gli organi giurisdizionali hanno avanzato diversi rilievi critici in merito alla forma camerale del rito: considerato che la Suprema Corte nazionale ha in larga parte ripreso le argomentazioni adottate dal giudice europeo, vale la pena ripercorrere brevemente la vicenda esaminata a Strasburgo.

Il caso riguardava un medico ospedaliero sottoposto a custodia cautelare in carcere per diverse ipotesi di truffa e abuso d'ufficio. Il professionista era stato accusato di truffa ai danni dell'ospedale presso cui prestava servizio, in quanto aveva percepito lo stipendio nonostante si assentasse dal lavoro: prosciolto nel merito da tutte le accuse e ritenuta sussistente soltanto una responsabilità disciplinare, il medesimo si era rivolto alla corte d'appello competente per richiedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita. Tuttavia, la domanda veniva respinta, poiché il giudice riteneva soddisfatta la condizione ostativa, prevista all'art. 314 c.p.p., della "colpa grave" imputabile al danneggiato, posto che il richiedente, ad avviso dell'organo giudicante, con la sua condotta aveva concorso a far insorgere gli indizi a suo carico e, di conseguenza, aveva propiziato il provvedimento restrittivo della libertà.

Da questa vicenda è scaturito il ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 § 1 Conv. eur. dir. uomo, che sancisce il diritto ad un'equa e pubblica udienza³.

In riferimento al diritto all'accesso del pubblico nell'aula d'udienza, la Corte di Strasburgo, una volta esclusa la natura tecnica del procedimento di riparazione, ha ritenuto sussistente la violazione del disposto convenzionale condannando l'Italia a versare una somma a titolo di equa soddisfazione al ricorrente⁴.

La decisione della Corte europea censura recisamente l'apparato normativo italiano in tema di procedimento camerale a porte chiuse. Infatti, la Corte di Strasburgo ritiene che il rito camerale, in generale, sia da evitare, qualora il processo abbia ad oggetto questioni non caratterizzate da meri tecnicismi⁵. Tale è il caso della procedura per la riparazione della ingiusta detenzione, nella quale i giudici nazionali sono chiamati a valutare non solo la sussistenza del pregiudizio subito e la conseguente quantificazione del ristoro economico, ma anche se l'interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave. Afferma la Corte che «nessuna circostanza eccezionale giustifica l'esimersi dal tenere una udienza sotto il controllo del pubblico, non trattandosi di questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in

² C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3132, con nota di M. LO GIUDICE.

³ Anche altri i profili dedotti nel ricorso: violazione del diritto alla pubblicità della sentenza e violazione del principio di non colpevolezza. Per la ricostruzione della vicenda e delle doglianze, cfr. M. LO GIUDICE, *La censura della Corte europea al procedimento camerale "a porte chiuse" in materia di equa riparazione per l'ingiusta detenzione*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3132.

⁴ C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, cit., § 50, p. 3132.

⁵ C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, cit., § 32, p. 3132.

base al fascicolo»; reputando, quindi, «essenziale che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia cautelare 'ingiusta' [o per errore giudiziario, essendo poste al riguardo le medesime condizioni ostative alla riparazione] si vedano quanto meno offrire la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte di appello»⁶.

Infatti, il precetto sancito dall'art 6 §1 Conv. eur. dir. uomo non è assoluto, in quanto integra un modello di pubblicità a "geometria variabile", dove, in presenza di una richiesta dell'interessato, l'accesso alla sala d'udienza possa essere, almeno di regola, consentito. In altre parole, ad avviso della Corte di Strasburgo, non sarebbe tanto il modello di rito a porte chiuse ad implicare una violazione dei parametri pattizi, quanto la mancata possibilità di una deroga a tale previsione, almeno nel caso in cui il soggetto ne faccia richiesta⁷.

In tale prospettiva, proprio il procedimento previsto in materia di equa riparazione appare inadeguato a soddisfare gli *standard* di pubblicità delle udienze imposti dalla Corte di Strasburgo, lacuna già da tempo segnalata dalla più attenta dottrina⁸.

Come era lecito aspettarsi, tale pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha spianato la strada alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 3 e dell'art. 646 c.p.p., andando ad incidere sui relativi procedimenti in corso.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Cassazione, alle quali la Sezione Terza ha ritenuto di dover rimettere il ricorso, deducendo un profilo in rito che poteva dar luogo all'insorgenza di interpretazioni contrastanti, hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 3 c.p.p., in relazione all'art. 646 comma 1 c.p.p., con riguardo ai parametri costituzionali costituiti dagli artt. 117 comma 1 e 111 Cost.⁹.

Nel caso di specie, N.I. era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed a quella degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale, promosso nei suoi confronti e di altri coimputati, per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, conclusosi con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. A seguito della piena assoluzione, l'interessato aveva avanzato richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, a norma dell'art. 314 c.p.p. Nel susseguirsi di decisioni della Corte d'appello di Catanzaro, ricorsi dell'interessato e rinvii da parte della Cassazione nel procedimento di riparazione, è intervenuta la sopracitata sentenza della Corte europea dei diritti

⁶ C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, cit., § 33, p. 3132, anche con riferimento al periodo precedente.

⁷ C. eur. dir. uomo, sent. 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, cit., § 34, p. 3132, anche con riferimento al periodo precedente.

⁸ P. CORVI, *Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerati alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 969; G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2009, p. 39 ss.

⁹ Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., cit., *ined.*

dell'uomo nel caso Lorenzetti. Successivamente, nel procedimento riguardante N.I., la Terza Sezione, investita del caso, ha posto il quesito «se, a seguito della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 10 aprile 2012, nel caso Lorenzetti c. Italia, anche per la trattazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debba procedersi nelle forme della udienza pubblica anziché con le forme del rito camerale e se, in caso positivo, l'avvenuta violazione dell'art. 6 della CEDU comporti l'annullamento della decisione»¹⁰.

Le Sezioni Unite, nel dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 646 comma 1 c.p.p., hanno ripercorso, nella loro costruzione argomentativa, la decisione della Corte di Strasburgo, condividendone l'impostazione, nonché le precedenti decisioni della Corte costituzionale in tema di procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ritenute affine quanto a modalità e principi ispiratori.

Infatti, il Giudice delle leggi ha avuto modo, nel 2010, di sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 2-ter l. 31 maggio 1965 n. 575, nella parte in cui non prevedevano che, su istanza dell'interessato, fosse possibile procedere in pubblica udienza dinnanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello. E' stato precisato, infatti, che «l'assenza di uno specifico richiamo in Costituzione non scalfisce, in effetti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie», anche e soprattutto in relazione al procedimento di prevenzione, in quanto caratterizzato dai connotati di un giudizio di merito, «idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale [...] e il patrimonio [...], nonché la stessa libertà di iniziativa economica, incisa dalle misure anche gravemente 'inabilitanti' previste a carico del soggetto cui è applicata la misura di prevenzione», dando dunque uno «specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato»¹¹.

L'anno successivo, la Corte costituzionale ha, invece, rigettato una questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la medesima normativa, ma in riferimento al procedimento di impugnazione per cassazione dell'ordinanza che dispone la misura preventiva¹². Secondo la Corte costituzionale «la valenza del controllo immediato del *quisque de populo* sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza - uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell'amministrazione della giustizia - si apprezza [...], secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali- rappresentative, e comunque

¹⁰ Cass., sez. III, 23 maggio 2012, N.I., § 9.

¹¹ C. cost., sent. 12 marzo 2010 n. 93, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, p. 297.

¹² C. cost., sent. 11 marzo 2011 n. 80, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 578.

ad accertare o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice compete soltanto risolvere questioni interpretative»¹³.

Pertanto, ad avviso tanto della Corte di Strasburgo, quanto della Corte costituzionale, il diritto ad una pubblica udienza sussisterebbe per i procedimenti connotati da un giudizio di merito e non, invece, quando il controllo sia limitato a questioni eminentemente tecniche.

Nell'ordinanza delle Sezioni Unite oggetto di analisi viene condivisa tale linea, ritenendo «che il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione [possa trattarsi], in sede di giudizio di legittimità, con il rito e nelle forme della trattazione camerale non partecipata, in assenza del pubblico, non evidenzia[ndo] profili di contrasto tanto con il principio convenzionale dettato dall'art. 6, p. 1, della CEDU - e con le altre fonti internazionali e sovranazionali che sanciscono una regola consimile - che con il precetto della pubblicità dei giudizi, insito nella tavola dei valori tracciati dalla Costituzione»¹⁴.

Problematiche affini a quelle esaminate dalla Consulta nel 2010 emergono invece per il procedimento di riparazione in corte d'appello. Infatti, tale procedura si svolge in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato nell'art. 646 c.p.p.: la disciplina del rito camerale, in assenza di pubblico, ben si adatta a procedimenti in cui la materia trattata abbia carattere eminentemente tecnico. Tuttavia, tale impostazione rappresenta senz'altro una deroga al generale principio di pubblicità, previsto tanto dai dettami della Corte di Strasburgo, quanto dall'art. 111 comma 1 Cost., posto a presidio del "giusto processo". Ad avviso delle Sezioni Unite «il 'giusto processo, regolato dalla legge' e destinato ad attuare la giurisdizione nazionale, non può non prevedere la pubblicità della udienza come regola generale, appunto, del "processo", ferma restando, peraltro, la derogabilità di un siffatto principio - di garanzia, ad un tempo, per il singolo, e di trasparenza per la giurisdizione - in presenza di peculiari connotazioni dei singoli modelli procedurali che non comportino la necessità del controllo del pubblico»¹⁵.

Pertanto, considerati i valori e gli interessi in gioco nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, le Sezioni Unite hanno ritenuto ingiustificata l'assenza di pubblicità nel rito camerale previsto dall'art. 646 c.p.p.: pertanto, è stato sospeso il giudizio e, al contempo, dichiarata «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 646 comma 1 c.p.p., in riferimento agli artt. 117 comma 1 e 111 Cost.»¹⁶.

La futura pronuncia della Corte costituzionale sul punto (ormai, l'attesa dovrebbe volgere al termine in tempi brevi) potrebbe comportare delle ripercussioni anche sulla disciplina del procedimento di riparazione dell'errore giudiziario

¹³ Sent. cost. n. 80 del 2011, cit., p. 578.

¹⁴ Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., cit., § 5.

¹⁵ Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., cit., § 8.

¹⁶ Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, N.I., cit., § 9.

ai sensi dell'art. 646 c.p.p.: infatti, qualora il giudice delle leggi ritenesse violato il parametro costituzionale in relazione al procedimento relativo al risarcimento per l'ingiusta detenzione, ben difficilmente potrà essere accettabile una disparità di trattamento rispetto a coloro che si avvalgono della medesima procedura al fine di ottenere, invece, la riparazione dell'errore commesso dall'organo giudicante.

Tale ambito applicativo, a seguito della nota sentenza costituzionale n. 113 del 2011, la quale ha introdotto la nuova ipotesi di "revisione europea"¹⁷, è destinato ad acquisire un'importanza crescente, in quanto sarà probabile un ricorso sempre maggiore all'istituto della riparazione dell'errore giudiziario successivamente al vittorioso esperimento dell'impugnazione straordinaria. Infatti, ogni qual volta il giudice di Strasburgo riterrà violata l'equità processuale, così come intesa dall'esegesi giurisprudenziale europea dell'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, l'interessato potrà procedere con un'istanza di revisione ai sensi del "nuovo caso europeo", per vedere revocato il giudicato di condanna e pronunciato il pieno proscioglimento. Qualora l'impugnazione straordinaria abbia esito positivo per l'istante, ciò costituirà titolo valido, ai sensi dell'art. 643 comma 1 c.p.p., per richiedere la riparazione dell'errore giudiziario: a quel punto, sarà certo necessario procedere dinanzi alla corte d'appello in pubblica udienza, poiché, se si agisse diversamente, si giungerebbe alla paradossale situazione in cui, in un procedimento volto a riparare, sul piano nazionale, il danno subito per una violazione dell'equità processuale riconosciuta dal giudice europeo, si perpetrò un'ulteriore violazione del *fair trial*, impedendo l'ingresso del pubblico all'udienza.

Resterà da vedere in che termini e secondo quali modalità la Corte costituzionale (con un probabile, ulteriore intervento di sostanziale *law making*) consentirà all'interessato, in questo contesto, di esercitare il proprio diritto ad una pubblica udienza, secondo gli *standard* fissati in ambito convenzionale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁷ C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1523.